

DICHIARAZIONE SUL RISPETTO DEL CONTRIBUTO IN REGIME DI “DE MINIMIS”

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, residente a _____ in _____, in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____ con sede legale a _____ in _____ in relazione all'Avviso Pubblico per la concessione di bonus assunzioni alle Imprese che svolgono attività manifatturiera, con sede operativa nel Comune di Jesi, ai sensi del regime “de minimis” di cui al reg. (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006.

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità ed a conoscenza delle sanzioni penali prevista dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)

- che l'impresa rappresentata ha titolo a ricevere il “bonus assunzioni” di € _____ in quanto:
- **non ha ricevuto alcun contributo pubblico** (cancellare dichiarazione che non interessa)
- **di aver ricevuto nei tre anni precedenti, altre agevolazioni a titolo di aiuti de minimis per € _____** inerenti il seguente finanziamento _____

SI IMPEGNA

- a comunicare gli eventuali contributi ricevuti in data successiva alla presente dichiarazione fino alla data di eventuale concessione del contributo.

Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 445/2000 e nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (privacy) i dati personali riportati sulla presente dichiarazione sono relativi ad informazioni strettamente necessarie al conseguimento di finalità previste dalle vigenti normative.

Letto e sottoscritto _____ li _____

N.B. La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità

(Timbro e firma per esteso del legale rappresentante)

NOTE ESPLICATIVE

Gli aiuti “de minimis” sono disciplinati dalla CE, con il proprio Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla GUCE serie L 379/5 del 28/12/2006.

L'importo complessivo degli aiuti pubblici concessi ad una medesima impresa sotto forma di “de minimis” non può superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di 200.000 euro devono essere presi in considerazione tutte le categorie di aiuti pubblici, indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo, qualificati come aiuti “de minimis”.

Il periodo di tre esercizi finanziari si riferisce all'esercizio finanziario corrente ed ai due esercizi finanziari precedenti.

Il periodo di riferimento di tre anni ha carattere mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto “de minimis”, l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti deve essere ricalcolato.

L'aiuto si considera erogato – nel caso della formazione - nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso (atto di concessione) e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti, indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo; gli aiuti pubblici da prendere in considerazione sono quelli concessi tanto dalle autorità comunitarie e nazionali, che regionali o locali.

Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada, l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” non deve superare i 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Le imprese del settore agricolo dedite alla produzione primaria dei prodotti agricoli sono soggette ad un regime speciale, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della CE del 20 dicembre 2007, pubblicato sulla GUCE L 337/35 del 21/12/2007. Tale regolamento ammette al regime “*de minimis*” le suddette imprese, fissando un limite massimo di 7.500 euro, a fronte dei 200.000 € (o 100.000 €) previsti per le imprese degli altri settori ammessi al regime.

Qualora l'importo complessivo dell'aiuto concesso superi il massimale stabilito, tale importo di aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal Regolamento “de minimis”, neppure per la parte che non superi detto massimale.

In caso di superamento della soglia di 200.000 euro (o 100.000 euro o 7.500 euro nei casi previsti), l'aiuto, se dichiarato incompatibile dalla Commissione Europea, dovrà essere restituito maggiorato degli interessi.